



AllegatoA..... alla Delibera N. 2/2014 del
Commissario Straordinario assunta con i poteri
del CONSIGLIO composto da n. 26 fogli
(51 facciate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Adele Tramontano

PROVINCIA DI RIETI

REGOLAMENTO

CONCESSIONI STRADALI

E

C.O.S.A.P.

(Approvato con Deliberazione Commissariale n. 2 del 26 Febbraio 2014)

S O M M A R I O

CAPO I : Concessioni, autorizzazioni e in genere

Sezione I : Occupazioni

Art. 1 : Disciplina per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, consensi e nulla osta.

Art. 2 : Definizioni stradali e di traffico - Sanzioni

Art. 3 : Opere per le quali occorre ottenere l'autorizzazione, la concessione o il nulla - osta

Art. 4 : Concessioni non censite. Occupazioni abusive

Art. 5 : Domanda per ottenere l'autorizzazione

Art. 6 : Versamenti e allegati alla domanda

Art. 7 : Domande incomplete e integrazione delle domande

Art. 8 : Rilascio delle autorizzazioni

Art. 9 : Durata delle autorizzazioni

Art. 10 : Condizioni per le autorizzazioni

Art. 11 : Deposito cauzionale

Art. 12 : Convenzioni speciali

Art. 13 : Permessi provvisori

Art. 14 : Notifica provvedimento di autorizzazione e termini per l'esecuzione dei lavori

Art. 15 : Conservazione e smarrimento del provvedimento di autorizzazione

Art. 16 : Esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate

Art. 17 : Catasto delle autorizzazioni

Art. 18 : Rinnovo e subingresso

Art. 19 : Revoca e rinuncia

Art. 20 : Classificazione delle strade

Art. 21 : Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle intersezioni stradali

Art. 22 : Distanze di sicurezza dalle strade

Art. 23 : Occupazione della sede stradale

Art. 24 : Opere, depositi e cantieri stradali

Art. 25 : Accessi e diramazioni

Art. 26 : Pertinenze delle strade

Art. 27 : Impianti distributori di carburanti

Art. 28 : Attraversamenti ed uso della sede stradale

Art. 29 : Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

Art. 30 : Diritto di controllo. Accertamento delle violazioni

Art. 31 : Modalità di esecuzione degli attraversamenti

Art. 32 : Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Art. 33 : Obblighi diversi

Sezione II : Mezzi pubblicitari

Art. 34 : Pubblicità sulle strade

Art. 35 : Autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari

Sezione III : Autorizzazioni varie

Art. 36 : Trasporti eccezionali

CAPO II : Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 37 : Oggetto del canone

Art. 38 : Soggetti attivi e passivi

Art. 39 : Occupazioni permanenti e temporanee

Art. 40 : Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile

Art. 41 : Graduazione e determinazione del canone

Art. 42 : Canone dovuto per le strade di 2' categoria

Art. 43 : Tariffe

Art. 44 : Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe

Art. 45 : Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

Art. 46 : Accessi carrabili e pedonali: criteri, facoltà liberatoria del canone e rinuncia

Art. 47 : Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

Art. 48 : Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

Art. 49 : Distributori di tabacchi. Determinazione del canone

Art. 50 : Esenzioni ed agevolazioni

Art. 51 : Versamento del canone

Art. 52 : Rimborsi e riscossione coattiva del canone

Art. 53 : Sanzioni

Art. 54 : Funzionario responsabile

CAPO III : Canone di concessione sull'installazione in aree provinciali di impianti pubblicitari

Art. 55 : Canone di occupazione per impianti pubblicitari

Art. 56 : Soggetti attivi e passivi

Art. 57 : Tariffe canone di concessione

Art. 58 : Versamento

Art. 59 : Variazione canone annuale

Art. 60 : Esclusione

CAPO IV : Norme finali e transitorie

Art. 61 : Rinvio ad altre disposizioni

Art. 62 : Entrata in vigore

Art. 63 : Abrogazione del precedente regolamento

Art. 64 : Allegati

Art. 65 : Variazioni allegati tecnici

ALLEGATI

- N. 1 : Modalità di esecuzione degli attraversamenti
- N. 2 : Autorizzazione distributori di carburanti
- N. 3 : Diritti, oneri, spese per istruttoria, ecc.
- N. 4 : Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
- N. 5 : Canone mezzi pubblicitari
- N. 6 : Classificazione delle strade provinciali
- N. 7 : Sanzioni previste dal nuovo codice della strada

PROVINCIA DI RIETI
REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI E PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP) adottato in base all'art.52 del medesimo D.Lgs.n.446/97

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONSENSI E NULLA OSTA

SEZIONE 1: Occupazioni

CAPO I

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al **D.lgs. 30 Aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della strada”** e successive modificazioni ed integrazioni, **D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e all'art.n.63 del **D.Lgs. 15/12/1997, n.446** e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1

Disciplina per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, consensi e nulla osta

Ai sensi della normativa vigente, fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione Provinciale su richiesta dell'interessato.

Art. 2

Definizioni stradali e di traffico – sanzioni

1. Ai fini del presente **Regolamento Provinciale** denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

- a) Banchina: parte di strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;
- b) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia, in genere pavimentata e delimitata da strisce di margine;
- c) Piattaforma: parte della strada comprendente la carreggiata e le banchine;
- d) Centro abitato: insieme di edifici, come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi art. 4 **N.C.S.**
- e) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

- f) Corsia: parte longitudinale della strada idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli; può essere di accelerazione, di decelerazione, di emergenza, di marcia, riservata, specializzata;
 - g) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche e di drenaggio, longitudinale o trasversale;
 - h) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata e il confine stradale, facente parte della proprietà stradale;
 - i) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli;
 - l) Golfo di fermata: parte della strada esterna alla carreggiata, destinata alla fermata dei mezzi collettivi di linea;
 - m) Intersezione: può essere a raso (area comune a più strade dove previsto lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse) o a livelli sfalsati, (sovrappassi, sottopassi, rampe)
 - n) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;
 - o) Piazzola di sosta: parte della strada, esterna alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli;
 - p) Sede stradale: comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;
 - q) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;
 - r) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato;
 - s) Elementi marginali: comprendono gli arginelli, le cunette e le barriere di sicurezza.
- N.B. Per le definizioni non comprese nel presente articolo, valgono quelle indicate all'art. 3 del N.C.S.

2. Nell' All.7 sono riepilogate le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, previste dal N.C.S. per le violazioni alle norme contenute nel **Regolamento Provinciale**.

Art. 3

Opere per le quali occorre ottenere l'autorizzazione, la concessione o il nulla - osta

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali; attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie **che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze**, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda indirizzata alla Provincia, redatta in conformità alle norme sul bollo.
2. Parimenti dovrà presentare domanda alla Provincia chiunque intenda eseguire opere stabili o provvisorie, effettuare scavi, o interrare servizi tecnologici su aree private all'interno delle fasce di rispetto come definite dall'art. 16 del **Regolamento Provinciale** e comunque entro lo spazio che interferisce con la strada e le sue pertinenze dai punti di vista idrogeologico e geotecnico - strutturale.
3. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, CONSENSO o NULLA OSTA, sulla base di quanto previsto dal N.C.S.

4. Di seguito il termine AUTORIZZAZIONE, si riferisce in senso generale a qualsiasi situazione prevista dal comma 1, indipendentemente dal tipo di provvedimento rilasciato (autorizzazione, concessione, consenso o nulla-osta); il termine CONCESSIONARIO, riferito alla/e persona/e, Enti, Aziende, ecc. che hanno presentato la relativa domanda.

5. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale, Settore Viabilità. Per i tratti di strade provinciali, correnti all'interno di abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio delle autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla-osta della Provincia.

6. Dell'esito favorevole dell'istruttoria è data comunicazione all'interessato, cui è comunicato l'importo dovuto a titolo di canone per la prima annualità. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 5 sono rilasciate previo versamento del canone relativo alla prima annualità.

Art. 4

Concessioni non censite, occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.

2. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati. In ogni caso la Provincia procede all'accertamento delle sanzioni amministrative, così come previsto nell'All.7

3. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, quando possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità della sede stradale; a tale scopo dovrà essere presentata istanza alla Provincia ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione della Provincia essere rilasciato solamente se l'occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del **Regolamento Provinciale** e se il possessore si impegna ad effettuare le eventuali modifiche richieste.

Art. 5

Domanda per ottenere l'autorizzazione

1. Ogni domanda, regolarmente firmata e riferita ad una sola autorizzazione, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accesso con recinzione, posa di tubi con attraversamento), deve contenere:

a) generalità del/i richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita i.v.a.;

b) numero (o denominazione) della strada provinciale, progressiva chilometrica o esatta indicazione della località interessata e coordinate georeferenziali (WGS 84);

c) descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire e motivi a fondamento della richiesta;

d) uso cui la concessione destinata (es. accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere);

e) dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel **Regolamento Provinciale** ed a quelle che la Provincia intendesse di prescrivere, in particolare relazione alla domanda

prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni;

f) dichiarazione riguardante i tempi preventivati per la effettuazione dei lavori e la presumibile durata dei medesimi.

2. Per le domande intestate ad Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno risultare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale o partita I.V.A., nonché le persone che hanno la rappresentanza legale o li dirigano.

3. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà tutela e cura, la domanda deve essere fatta dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale loro qualità.

4. Le domande sottoscritte da più soggetti dovranno indicare, a pena di inammissibilità, un unico soggetto intestatario della concessione obbligato al versamento del canone nonché degli oneri istruttori connessi.

5. La domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, verrà esaminata nel termine di 60 giorni dalla presentazione. Nel caso di richiesta di chiarimenti, o di integrazione della documentazione di cui ai successivi artt. 6 e 7, da parte della Provincia, il termine si intende sospeso.

6. Il Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà alla predisposizione di un fac - simile di domanda.

7. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell' All. 7.

Art. 6

Versamenti e allegati alla domanda

1. Ad ogni domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento effettuato, sull'apposito C/C/P.n.15300023 intestato alla Provincia, della somma dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, secondo gli importi deliberati dalla Provincia, in vigore al momento della presentazione dell'istanza, oltre alla relativa documentazione tecnica riferita ad ogni specifica autorizzazione, quale:

1) planimetria catastale 1:2000, in duplice copia;

2) sezione trasversale 1:100 della strada e sue pertinenze;

3) disegni esecutivi delle opere da eseguire;

4) relazioni di calcolo per costruzione di muri di sostegno di altezza superiore a mt. 3 (tre), sottopassi o sovrappassi stradali, pedonali e viabili;

5) certificato di destinazione urbanistica per interventi nelle aree di rispetto;

6) bozzetto, in duplice copia, per i cartelli pubblicitari;

7) altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;

8) Schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'art. 30, comma 7, del **Reg.C.S.**

2. **All. 3**, riporta gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405 del **Reg.C.S.**

Art. 7

Domande incomplete e integrazioni delle domande

1. La Provincia si riserva di richiedere:

- a) ad integrazione di quanto già presentato, la produzione di eventuali altri dati e documenti necessari per l'istruttoria della domanda;
- b) per le condutture elettriche, telegrafiche e telefoniche, tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità dei supporti, imponendo l'adozione di eventuali dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
- c) l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori da valutarsi all'atto del collaudo e nel termine dei due anni successivi;
- d) la produzione di eventuali dati, documenti e versamenti mancanti, in caso di domande incomplete.

2. In via generale, fatti salvi diversi termini previsti nel **Regolamento Provinciale.**, se entro un periodo di mesi 3 (tre) senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, ovvero in mancanza del versamento di cui al comma 1 del precedente art. 6, la domanda decade. In tal caso ammessa la presentazione di una nuova domanda.

Art. 8

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento amministrativo, nei tempi previsti dal comma 4 del precedente art. 5, redatto in conformità alle norme sul bollo e a quelle del **Regolamento Provinciale.**

2. Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l'autorizzazione si intende accordata, la durata, l'ammontare del canone, se dovuto, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.

3. Qualora l'esecuzione delle opere previste non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia del Comune, l'autorizzazione della Provincia si intende data subordinatamente al rilascio di quella di competenza del Comune. In mancanza di concessione od autorizzazione edilizia l'autorizzazione della Provincia perde automaticamente di ogni efficacia.

5. Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione.
(Protocollo Autorizzazioni e concessioni)

6. Il diniego dell'autorizzazione o il rigetto della domanda sono comunicati al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso.

Art. 9
Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.
2. La durata dell'autorizzazione permanente, che potrà essere rinnovata alla sua scadenza, non potrà comunque eccedere gli anni 29 (ventinove). La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previsti dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.

Art. 10
Condizioni per le autorizzazioni

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, recare il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza; il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. dagli artt. dal 30 al 43 del relativo **Reg. C.S.**, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonché i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.
5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada, la quale potrà quindi variare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero con facoltà piena ed insindacabile della Provincia, il relativo andamento altimetrico e planimetrico in qualsiasi tempo, senza che il concessionario possa opporre difficoltà qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Se lavori o varianti stradali portassero necessità demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in dipendenza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.

8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sue cure e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa con suo giudizio insindacabile.

9. In caso di inadempienza totale o parziale sarà veduto d'ufficio a spese del concessionario.

10. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

Art. 11 **Deposito cauzionale**

1. Per il rilascio delle autorizzazioni potrà essere richiesto un deposito cauzionale da stabilire, da parte della Provincia, di volta in volta in relazione alla natura e alla entità delle opere interessanti il corpo stradale, da versare alla Provincia prima dell'inizio dei lavori autorizzati. In luogo del deposito cauzionale può essere presentata polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto.

2. La cauzione, vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione, sarà restituita, dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo, effettuate da personale tecnico della Provincia, entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori e conseguente ripristino definitivo, quando richiesto.

3. Nel caso che il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nel disciplinare di concessione, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative e il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione o dalla polizza fidejussoria, al momento della sua restituzione.

4. Per gli Enti Locali, e le Aziende (TELECOM-ENEL-CONSORZI-ENTI VARI) che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciali e loro pertinenze, potrà essere richiesta la effettuazione di un unico deposito cauzionale o polizza definitiva, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo la norma del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato secondo l'importo originario.

5. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere, per il 50% e fino ai due anni successivi al collaudo per il restante 50% a garanzia di assestamenti, cedimenti o ammaloramenti del corpo stradale differiti rispetto al collaudo delle opere realizzate.

Art. 12 **Convenzioni speciali**

1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel **Regolamento Provinciale**, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas ed acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare, per ogni singola autorizzazione, la domanda e la relativa documentazione, come previsto ai precedenti artt. 5 e 6.

2. Inoltre, con la stessa convenzione o con convenzione separata, potranno essere disciplinate, compatibilmente con le norme previste dal D.lgs.446/97, le modalità di versamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui ai successivi articoli.

Art. 13 **Permessi provvisori**

1. In casi particolari, connessi alla difficoltà di progettazione o esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal **Regolamento Provinciale** Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

Art. 14 **Notifica provvedimento di autorizzazione e termini per l'esecuzione dei lavori**

1. Il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione verrà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia.

2. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, anche in via telematica tramite e-mail, ordinaria o p.e.c., da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia provvederà, a mezzo di propri funzionari, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in conformità alle norme contenute nel **Regolamento Provinciale** e nel provvedimento di cui al comma 1. Detti funzionari formuleranno, in caso di inadempienze o irregolarità, le proposte ritenute opportune.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata, su richiesta scritta del concessionario, una proroga per l'ultimazione dei lavori.

Art. 15 **Conservazione e smarrimento del provvedimento di autorizzazione**

1. Il concessionario è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione, tenendolo sempre, anche in copia conforme, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, per esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali od agenti indicati nell'art. 12 del **N.C.S.**, pena la sanzione amministrativa e accessoria della sospensione dei lavori.

2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario ne darà comunicazione alla Provincia, richiedendone duplicato, con rimborso delle relative spese.

3. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell'**All. 7**.

Art. 16 **Esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate**

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia

nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito, e dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.

2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate, ed all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo benestare, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito, nei quali casi i lavori potranno essere iniziati, dandone tempestiva comunicazione telematica o via fax alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione, e di quelle successive riguardanti le disposizioni impartite dalla Provincia.

3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni causati alla strada e sue pertinenze.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

5. In casi particolari, relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione. In tale circostanza il concessionario dovrà depositare una somma, con bonifico bancario o polizza fidejussoria, pari all'importo presunto delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, salvo conguaglio a lavori finiti.

6. Per le autorizzazioni concernenti l'apertura di accessi lungo le strade provinciali, lo sgombero della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario, ancorché la neve vi venga accumulata per i modi e per i mezzi usati dalla Provincia direttamente, o a mezzo di imprese, nello sgombero della strada.

Art. 17

Catasto delle autorizzazioni

1. Gli appositi uffici della Provincia cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, consensi o nulla-osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze, dai quali risultino:
 - a) il nominativo del concessionario, completo dei dati anagrafici e fiscali;
 - b) Ubicazione precisa riportante i seguenti dati: coordinate georeferenziali (WGS 84), estremi catastali, strada, progressiva chilometrica, località, lato e territorio comunale e, nei centri abitati, via e numero civico;
 - c) Dati tecnici;
 - d) Dati finanziari;
 - e) Estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - f) Durata della concessione o autorizzazione.

Art. 18
Rinnovo e subingresso

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 5, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.
2. Nel caso di subingresso ad un'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 5, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.
3. Il rinnovo e il subingresso delle autorizzazioni sono rilasciate con le modalità previste dall'art. 8.

Art. 19
Revoca e rinuncia

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere, con provvedimento amministrativo:
 - 1.1 **REVOCATE** quando ricorrono le condizioni previste dal **Regolamento Provinciale** o da norme di legge;
In particolare si ha decadenza ed estinzione della concessione per:
 - a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione;
 - b) mancato pagamento delle tasse o di ogni altro onere o spesa;
 - c) inosservanza della legge e del **Regolamento Provinciale**;
 - d) danni alla proprietà provinciale;
 - e) mancata occupazione entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;
 - f) violazione delle norme e delle modalità di subingresso;
 - g) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale stata rilasciata l'autorizzazione.
 - 1.2 **RINUNCIATE** su richiesta del concessionario, ovvero in caso di scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Nel caso di revoca (da comunicare all'interessato con un preavviso di almeno tre mesi) o di rinuncia dell'autorizzazione o della concessione, il concessionario dovrà restituire il relativo provvedimento e rimettere in ripristino, a proprie cure e spese, la strada e sue pertinenze, nei modi e termini previsti dal **Regolamento Provinciale** ed eventuali prescrizioni particolari comunicate dalla Provincia.
4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del tributo pagato o già in ruolo.
5. La revoca dà diritto, invece, alla restituzione del tributo pagato in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 20
Classificazione delle strade

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del **Reg.Prov.** le strade provinciali sono classificate come da All. 6.
2. Le variazioni alla classificazione delle strade, derivanti dalle norme ministeriali o regionali emanate in materia, saranno recepite con provvedimento dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 21
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle intersezioni stradali

1. Fuori dei centri abitati per aprire canali, fossi, o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alla strada, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla profondità del canale, fosso od escavazione, ed in ogni caso non può essere inferiore a m 3(tre).
2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 **N.C.S.**, le distanze dal confine stradale:
 - a) nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - m 40 per le strade di tipo B;
 - m 30 per le strade di tipo C;
 - m 20 per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del **N.C.S.**
 - m 10 per le "strade vicinali" di tipo F;
 - b) all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - m 20 per le strade di tipo B;
 - m 10 per le strade di tipo C;
 - c) per le strade di tipo F, nel caso di cui alla lett.b), non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione;
 - d) nelle costruzioni o ricostruzioni di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - m 5 per le strade di tipo B;
 - m 3 per le strade di tipo C;
 - e) per le strade di tipo F, nel caso di cui alla lett.d), non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione;
3. Fuori dei centri abitati la distanza dal confine stradale:

- a) per impiantare alberi lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo, e comunque non inferiore a m 6 (sei);
- b) per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a m 1 (uno) sul terreno, non può essere inferiore a m 1 (uno);
- c) per le recinzioni di altezza non superiore a m 1 (uno) costruite lateralmente alle strade con siepi morte in legno, reti metalliche, fili metallici e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 (trenta) dal suolo, non può essere inferiore a m 1 (uno);
- d) per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore a m 1 (uno) sul terreno, non può essere inferiore a m 3 (tre);
- e) per le recinzioni di altezza superiore a m 1 (uno) costruite lateralmente alle strade con siepi morte in legno, reti metalliche, fili e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 (trenta) dal suolo, e per quelle inferiori a m 1 (uno) sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre cm 30 (trenta) dal suolo, non può essere inferiore a m 3 (tre).

4. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate ai commi 2 e 3, deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite, dal **Reg.C.S.** il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

5. In corrispondenza e all'interno di svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative al tipo di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

6. Nelle curve, all'interno delle stesse, deve assicurarsi, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le seguenti distanze:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a m 250 (duecentocinquanta), si osservano le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3;
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a m 250 (duecentocinquanta), la fascia di rispetto delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata al precedente comma 2, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

7. All'interno dei centri abitati, le distanze dal confine stradale:

- a) nelle nuove costruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a m 20 per le strade di tipo D; per le strade di tipo C, E ed F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione;
- b) in assenza di strumento urbanistico vigente, non possono essere inferiori a:

- m 20 per le strade di tipo C D ed E;
- m 10 per le strade di tipo F;

c) nelle costruzioni o ricostruzioni di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a m 2 per le strade di tipo D; per le altre strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

8. Per le strade provinciali, all'esterno dei centri abitati, sono fissate le seguenti limitazioni:

- a) E' assolutamente vietato l'uso di filo spinato;
- b) per i muri di cinta a parete piena superiore a m 1 (uno) valgono le stesse distanze di rispetto per i fabbricati;
- c) per le opere di sostegno, sia di monte che di valle, le distanze verranno stabilite specificatamente secondo le

norme riguardanti la realizzazione di strade extraurbane emanate dal **C.N.R.**; in sommità dei muri di monte di altezza superiore a m 1,50 (uno e cinquanta) sono ammesse recinzioni;

d) le recinzioni non dovranno creare ostacolo al regolare deflusso delle acque piovane provenienti dalle strade; a tal fine il concessionario dovrà predisporre le eventuali opportune opere per la raccolta e lo smaltimento delle medesime;

e) all'interno delle curve di raggio uguale o superiore a m 100 (cento) od in corrispondenza di incroci e biforcazioni, le siepi e le recinzioni dovranno essere poste ad una distanza tale da assicurare una lunghezza minima di visuale libera:

- di m 200 (duecento) per le strade di tipo C;

- di m 150 (centocinquanta) per le strade di tipo F;

f) negli incroci o biforcazioni fra strade di diverso tipo, valgono le norme previste per il tipo superiore; Provinciali/Comunali;

g) nelle recinzioni costituite da un cordolo con sovrastanti elementi di carpenteria metallica, tali elementi dovranno assicurare adeguata visibilità, soprattutto in curva e in corrispondenza di intersezioni. In mancanza di adeguata visibilità, la recinzione verrà considerata come a parete piena.

9. All'interno dei centri abitati valgono le norme dei P.R.G. o dei P.d.F.; le opere possono essere eseguite a seguito di autorizzazione o concessione del Comune, dopo il rilascio del nulla osta della Provincia, secondo le norme vigenti in materia, con particolare riguardo alle lett. a), c), d) e f) del precedente comma 8.

10. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell'**All. 7**.

Art. 22

Distanze di sicurezza dalle strade

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal Prefetto, previo parere tecnico dell'ente proprietario della strada e dei vigili del fuoco.

2. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell' **All. 7**.

Art. 23

Occupazione della sede stradale,

1. Sulle strade di tipo B, C, D è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili.

2. Sulle strade di tipo E, F l'occupazione della sede stradale può essere autorizzata, tramite concessione, a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.

3. Per l'ubicazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, fuori dei centri abitati, comunque non consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 3, lett. b, c, d, e, e comma 4 del **Regolamento Provinciale**.

4. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell' **All. 7**.

Art. 24 **Opere, depositi e cantieri stradali**

1. Senza la preventiva autorizzazione o concessione della Provincia è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque, ottenuta l'autorizzazione o la concessione, esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del **N.C.S.**.

3. I lavori e i depositi sulla strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del **N.C.S.** dalla Provincia, installati secondo quanto rappresentato dagli schemi segnaletici previsti dall'art. 30, comma 4, **Reg. C.S.**.

4. Inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà vedere a mettere in atto tutte le incombenze previste dall'art. 21, comma 3, del **N.C.S.** e dagli artt. dal 30 al 43 del **Reg.C.S.**, regolarmente accertate da referto tecnico dell'ufficio competente, con le modalità e i termini ivi previsti.

5. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell'**All. 7**.

Art.25 **Accessi e diramazioni**

1. Ai fini del presente articolo si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada di uso pubblico (diramazione);
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Gli accessi si distinguono in:

- 1) accessi a raso (art. 3 comma 1 n. 26 del **N.C.S.**);
- 2) accessi a livelli sfalsati (art. 3 comma 1 n. 25 del **N.C.S.**);
- 3) accessi misti (quando presentano, al contempo, le caratteristiche dei due precedenti).

3. Gli accessi possono essere autorizzati con i seguenti limiti:

- a) nelle strade extraurbane principali (tipo B) sono consentiti solo accessi privati a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore a m 1000 (mille) tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi;
- b) nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purchè realizzati a distanza non inferiore a m 300 (trecento) tra loro, per le strade di tipo m 150 per le altre misurata tra gli assi degli accessi consecutivi;
- c) gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo;
- d) per la realizzazione di passi carrabili (accessi nelle strade urbane) debbono essere osservate le condizioni

previste dall'art. 46 del **Reg.C.S.**;

e) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Le trasformazioni di accessi o di diramazioni esistenti, ovvero la variazione nell'uso di questi, deve essere preventivamente autorizzate dalla Provincia.

5. La Provincia può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni o innesti, o per la variazione di quelli esistenti, o per la variazione d'uso degli stessi, quando ricorrono le condizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 45 del **Reg.C.S.**

6. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; inoltre devono essere pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a m 50 (se l'intero tratto è superiore a m 50) a partire dal margine della carreggiata.

7. Gli accessi devono essere realizzati secondo le caratteristiche tecniche previste da D.M. emanato ai sensi dell'art. 22, comma 10, del **N.C.S.**

8. Nei centri abitati si adotteranno le stesse norme contenute nei P.R.G. o P.d.F. vigenti.

9. Nelle zone di espansione edilizia (art. 8 comma 2 legge 6.8.1967 n. 765) non potranno essere concessi singoli accessi ma solamente diramazioni principali con innesti debitamente canalizzati, completi di pavimentazione e segnaletica, secondo progetti approvati dalla Provincia. La distanza minima esistente tra due diramazioni consecutive non potrà essere inferiore a m 200 (duecento).

10. Fuori dei centri abitati gli accessi e le diramazioni saranno accordati con criteri restrittivi, tenuto presente il fine prevalente di assicurare fluidità e sicurezza al traffico, secondo le indicazioni e con i limiti previsti dall'art. 22, comma 9, del **N.C.S.**; nelle varianti a strade provinciali di tipo C aperte al traffico dopo l'entrata in vigore del **Reg.Prov.** non saranno ammessi accessi di alcun genere se non da strade pubbliche o sottostrade opportunamente realizzate.

11. Quando ammessi, gli accessi isolati potranno essere concessi a condizione che gli elementi di chiusura degli stessi (sbarre, cancelli scorrevoli o ad ante) siano arretrati rispetto al ciglio bitumato delle seguenti distanze minime:

a) per le strade di tipo C:

- m 2 (due) per gli accessi pedonali;
- m 5 (cinque) per gli accessi carrai;
- m 8 (otto) per accessi a stabilimenti industriali o simili;

b) per le strade di tipo F:

- m 5 (cinque) per accessi carrai;
- m 8 (otto) per accessi a stabilimenti o simili;

12. Tutti gli accessi dovranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svaso, a 45° da ambo le parti, pari all'arretramento, per facilitare le manovre di entrata e di uscita.

13. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada.

14. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, secondo schemi che saranno predisposti dal settore competente della Provincia, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari.

15. Fra singoli accessi, con esclusione di quelli agricoli, dovrà essere rispettata una distanza minima di m 300 (trecento) lungo le strade di tipo C e di m 150 (centocinquanta) lungo le strade di tipo F.

16. In vicinanza di incroci, dossi e passaggi a livello non potranno essere consentiti accessi ad una distanza inferiore di m 250 (duecentocinquanta) lungo le strade di tipo C e di m 125 (centoventicinque) lungo le strade di tipo F.

17. Sul lato opposto al bivio od all'innesto di una strada anche secondaria non potranno essere consentiti accessi o diramazioni ad una distanza inferiore, misurata dall'asse del bivio o della diramazione, di m 125 (centoventicinque) lungo le strade di tipo C e di m 60 (sessanta) lungo le strade di tipo F.

18. Nelle curve di raggio superiore a m 200 (duecento) potranno essere autorizzati accessi a discrezione della Provincia, in relazione alle condizioni di visibilità sicurezza del transito.

19. Nelle curve di raggio inferiore a m 200 (duecento) non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a m 100 (cento) dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto anche conto dell'importanza della strada e della visibilità consentita.

20. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno m 50 (cinquanta), con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato a discrezione della Provincia in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti, secondo le specifiche emanate dall'U.T. provinciale.

21. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell' All. 7.

Art. 26 **Pertinenze delle strade**

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa, e si distinguono in:

a) pertinenze di esercizio, quando costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale;

b) pertinenze di servizio, quali: aree di servizio, con relativi manufatti per il rifornimento e ristoro degli utenti, aree di parcheggio, aree e fabbricati per la manutenzione della strada o comunque destinati dalla Provincia in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

2. Le pertinenze costituite da aree di servizio, aree di parcheggio e da fabbricati destinati al ristoro possono essere affidate in concessione a terzi secondo le norme previste dall'art. 64 del **Reg.C.S.**

3. L'ubicazione delle pertinenze di servizio deve rispondere ai criteri fissati dagli artt. 60, 61 e 62 **Reg.C.S.**

4. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell' All. 7.

Art.27

Impianti distributori di carburanti

1. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio; l'installazione e l'esercizio dei medesimi, che devono corrispondere alle caratteristiche tecniche stabilite con il D.M. previsto dall'art. 61, comma 2, del **Reg.C.S.**, sono subordinati al parere tecnico favorevole della Provincia.

2. In pendenza dell'emissione delle norme sopra citate, gli impianti distributori di carburante potranno essere realizzati osservando le disposizioni e le condizioni stabilite dal previgente regolamento, comprese le integrazioni e modifiche apportate successivamente, secondo i criteri e con i limiti indicati in allegato. Vedasi All.2.

Art. 28

Attraversamenti ed uso della Sede Stradale

1. Gli attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti od opere che possono comunque interessare la proprietà stradale, autorizzati soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico, debbono essere realizzati in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

2. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzate a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo; se realizzati a raso si distinguono in:

- a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti se sono costituiti dai due precedenti.

3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti solamente quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

5. Gli attraversamenti trasversali:

a) se in sotterraneo, di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale, che proteggano gli stessi e assorbano le sollecitazioni del traffico stradale. Il taglio del manto bitumato, da effettuarsi di norma con idonea attrezzatura (fresa, disco diamantato, martello demolitore con utensile a taglio, ecc.) sarà autorizzato esclusivamente quando motivi tecnici escludono diversa soluzione, ovvero negli altri casi non prima di anni 5 (cinque) dall'ultima bitumatura della strada. In tal caso il taglio dovrà essere eseguito in due tempi per non interrompere totalmente il transito: non

potrà essere iniziato il taglio della seconda metà della strada fino a quando non sarà perfettamente ripristinata e riaperta al traffico la prima metà. In ogni caso è obbligatorio il controtubo in ferro o PVC di tipo pesante;

b) devono essere dimensionati, affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto, di norma, a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata;

c) la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m 1 (uno);

d) con strutture sopraelevate, devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;

e) negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza;

f) la progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione.

6. Gli attraversamenti longitudinali (parallelismi).

a) in sotterraneo mediante cunicoli o in tubazioni devono essere, di norma, realizzati nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e dei relativi elementi marginali, alla massima distanza dagli stessi, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati; le escavazioni sui rilevati e sulle ripe delle scarpate naturali non sono di norma ammesse, salvo l'uso di particolari precauzioni esecutive e verifiche di stabilità geotecnica ai sensi del D.M. 21.01.1981 e del D.M. LL.PP. 11.03.1988 e relativa circolare ministeriale;

b) in deroga al punto precedente, sempre che non siano possibili soluzioni alternative, il fiancheggiamento può essere realizzato in cunetta ad una profondità minima di m 1 (uno) dal punto più basso della stessa. Il ripristino della superficie deve essere realizzato in calcestruzzo armato, secondo le specifiche stabilite dalla Provincia al fine di impedire le infiltrazioni di acqua nel volume di terreno rimaneggiato, di facilitare il deflusso delle acque ed il mantenimento della cunetta stessa;

c) l'accesso dei cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e dei relativi elementi marginali, preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali;

d) le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza; quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, ammessa deroga alla norma, purchè siano rispettate distanze e franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata, delle banchine o dell'arginello in terra;

e) le disposizioni di cui alla lett. d) non si applicano nella realizzazione di linee aeree longitudinali di

alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria; in tal caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal **Reg.C.S.**;

f) per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a m 1 (uno) dal margine della carreggiata. In questo caso devono essere adeguatamente protetti e segnalati secondo quanto previsto dal **Reg.C.S.**.

7. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 68 del **Reg.C.S.** .

8. Le tombature longitudinali dei fossi laterali alle strade dovranno essere collocate, di norma, in corrispondenza dei fossi stradali e dovranno essere idonee per la raccolta e lo smaltimento razionale delle acque piovane provenienti sia dalle strade che dalle aree circostanti che scolano naturalmente nei fossi stessi. Il provvedimento di autorizzazione conterrà le norme tecniche per l'esecuzione dell'opera e per il ripristino della strada e sue pertinenze.

9. Per quanto riguarda il trasferimento delle condutture, cavi ed impianti in altra sede, si richiama all'applicazione del Dlgs.446/97.

10. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell' **All.7** .

Art.29

Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

1. Nei singoli atti di concessione per le opere previste all'art. 27 del **Reg.Prov.**, la Provincia potrà prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, potrà richiedere la previsione di deviazioni in sito o in percorsi alternativi regolamentati da apposita ordinanza.

2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

3. La domanda per ottenere la concessione e per l'esecuzione dei lavori deve essere fatta nei modi e termini previsti dai precedenti artt. 5 e 6; inoltre devono essere allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 66, comma 6, del **Reg.C.S.**, due copie del progetto relativo agli attraversamenti in sotterraneo o in strutture sopraelevate.

4. La Provincia dovrà pronunciarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata (in tal caso la motivazione del rigetto dovrà essere allegata agli atti della Provincia, unitamente all'istanza).

5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra la Provincia e il concessionario nella quale saranno stabiliti:

a) data di inizio e ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;

- b) periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
 - c) modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche necessarie;
 - d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato alla Provincia;
 - e) durata della concessione;
 - f) entità del deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti della Provincia che dei terzi danneggiati.
6. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.

Art.30

Diritto di controllo. Accertamento delle violazioni.

1. La Provincia può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di autorizzazione, una copia della quale deve sempre essere conservata in cantiere.
- 2) Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza dell'autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello autorizzato, danni a persone, il personale incaricato compila un processo verbale di accertamento, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omissivo.

Accertata la violazione delle norme di legge e regolamentari in vigore, e trascorso inutilmente il termine assegnato dall'Ente al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombrò e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e del **Regolamento Provinciale**.

Art.31

Modalità di esecuzione degli attraversamenti

1. In allegato (All. 1) sono fissate le condizioni tecniche normalmente ricorrenti per le opere più frequenti.

Art.32

Obblighi dei concessionari di determinati servizi

1. I concessionari dei servizi previsti dall'art. 28 del N.C.S. hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall' ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati al comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto a carico del gestore del pubblico servizio; i termini

e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

Art 33 Obblighi Diversi

1. I proprietari confinanti sono tenuti al mantenimento delle piantagioni e delle siepi secondo quanto stabilito dall'art. 29 del N.C.S. .
2. I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati secondo quanto stabilito dall'art. 30 del N.C.S..
3. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade secondo quanto stabilito dall'art.31 del N.C.S..
4. Per i canali artificiali e i manufatti sui medesimi debbono essere osservate le norme previste dall'art. 33 N.C.S..
5. Si richiamano gli atti vietati di cui all'art. 15 N.C.S..
6. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell'All. 7.

SEZIONE II : Mezzi pubblicitari

Art. 34 Pubblicità sulle strade

1. Sono definiti mezzi pubblicitari:

- 1) INSEGNA: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- 2) SORGENTE LUMINOSA: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- 3) CARTELLO: manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- 4) MANIFESTO: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso né luce propria né per luce indiretta;
- 5) STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO: elemento bidimensionale realizzato in materiale di

qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; può essere luminoso per luce indiretta;

6) **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO**: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

7) **IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

8) **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**: termine generico riferito a insegne, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda.

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è subordinata alla preventiva autorizzazione o nulla osta della Provincia, ed ammessa con le modalità, i limiti e le riserve previsti dall'art. 23 del **N.C.S.** e dagli artt. dal 47 al 59 del **Reg.C.S.**, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 del "Piano Territoriale Paesaggistico regionale" di cui alla legge 8.8.1985 n. 431, in vigore dall'8.9.1993.

3. Le dimensioni dei cartelli e gli altri mezzi pubblicitari:

a) entro i centri abitati sono quelle previste dai regolamenti comunali;

b) fuori dei centri abitati non devono superare la superficie di 6 (sei) mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 (venti) mq; tale limite è ridotto da sei a tre metri mq se i cartelli e gli altri mezzi sono installati lungo o in prossimità di strade, fuori dei centri abitati capoluoghi di provincia, entro la distanza di 5 (cinque) km. dal cartello di indicazione del centro abitato.

4. I cartelli e i mezzi pubblicitari, luminosi e non, debbono corrispondere alle caratteristiche indicate agli artt.49 e 50 del **Reg.C.S.** e la loro ubicazione deve avvenire con i limiti previsti dagli artt. 51 e 52, con particolare riguardo alle seguenti distanze, fatti salvi le eccezioni previste dal **Reg.C.S.** :

a) m 3 (tre) dal limite della carreggiata;

b) m 150 (centocinquanta) da altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) m 250 prima, e m 150 dopo, dei segnali stradali di pericolo e prescrizione;

d) m 150 prima, e m 100 dopo, dei segnali stradali di indicazione;

e) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;

f) m 300 dalle intersezioni;

g) m 200 dagli imbocchi delle gallerie;

h) m 200 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

5. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell' **All. 7**.

Art.35

Autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari

1. All'interno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune, previo nulla osta tecnico della

Provincia.

2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

3. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere fatta nei modi e termini previsti dai precedenti artt. 5 e 6; inoltre devono essere allegati:

a) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

b) bozzetto o bozzetti del messaggio o dei messaggi da esporre; possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi (minimo tre mesi);

c) planimetria in duplice copia con riportata la posizione prevista per l'installazione; una copia della planimetria verrà restituita all'interessato con riportati gli estremi di ricevimento;

d) atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario, se posizionato su proprietà privata.

4. La Provincia entro i successivi di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda concede, o nega, l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

5. L'autorizzazione, intestata al soggetto richiedente, ha validità per un periodo di **3 (tre) anni rinnovabile**.

6. L'**All. 5** riporta il tariffario annuale, comprensivo di tutti gli oneri esclusi quelli di cui all' **All.3**, riguardante il corrispettivo che il richiedente deve versare alla Provincia prima del rilascio dell'autorizzazione. L'aggiornamento del tariffario, avviene entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino ai sensi dell'art.53 del **Reg.C.S.** ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di previsione normativamente previsto.

7. Fuori dei centri abitati, qualora il titolare della autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, intenda variare, entro la durata della stessa, il messaggio riportato su un cartello o altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio; l'autorizzazione verrà rilasciata entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

8. La Provincia curerà la tenuta di un registro delle autorizzazioni nei modi e termini previsti dall' art.53, comma 9 del **Reg.C.S.**.

9. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto agli obblighi previsti dall'art. 54 del **Reg.C.S.** .

10. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cure e spese del titolare, una targhetta metallica nei modi e termini previsti dall'art. 55 del **Reg.C.S.**.

11. La Provincia vigilerà sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, adottando gli opportuni provvedimenti; in particolare, in caso di inadempienze, verrà applicato l' art. 56, commi 2, 5 e 6 del **Reg.C.S.**.

12. L'adattamento delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del **N.C.S.** avverrà secondo le norme previste dall'art. 58 del **Reg.C.S.**.

13. Il Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà alla predisposizione di un fac-simile di

domanda.

Sezione III : Autorizzazioni varie

Art. 36 Trasporti eccezionali

1. Le autorizzazioni in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali saranno rilasciate ai sensi della Legge della Regione 4.6.1986 n.17 e successive integrazioni e modificazioni, in conformità alle norme previste dall'art. 10 N.C.S. e dagli artt. 9-20 Reg.C.S.
2. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in conformità dell' All. 7.

CAPO II - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art.37 Oggetto del canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il canone per le occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono soggette al canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
 - b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui alla lett. a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - c) le occupazioni sottostanti il suolo pubblico di cui alla lett. a), comprese quelle poste in essere per condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - d) occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.

Art.38 Soggetti attivi e passivi

1. Sono soggetti passivi dei tributi locali sia i titolari delle autorizzazioni, sia i responsabili delle occupazioni reali, ancorché abusive.
2. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico

nell'ambito del rispettivo territorio.

3. Nei casi di accessi autorizzati a più soggetti, gli obbligati al pagamento del canone, previa richiesta di uno degli intestatari dell'atto di autorizzazione, saranno individuati in tutti gli intestatari, fino ad un massimo di tre, i quali saranno tenuti al versamento della quota parte del canone.

Art.39

Occupazione permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono:

a) **permanenti**: occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) **temporanee**: occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 40

Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile

1. Le strade provinciali sono classificate in due categorie, e precisamente:

a) 1^a categoria: strade di tipo C e D;

b) 2^a categoria: strade di tipo F.

2. Gli spazi e le aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente sono classificati di 1^a categoria.

Art. 41

Graduazione e determinazione del canone

– Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come indicato nell'Articolo 40.

– Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali: Sono escluse dal canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

– Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

– Il canone è determinato in base alle misure previste dagli articoli 45, 47, 49 e 50.

Art. 42

Canone dovuto per le strade di 2^a categoria

1. La misura del canone corrispondente alla 2^a categoria è proporzionalmente ridotta rispetto a quella deliberata per la 1^a categoria.

Art.43

Tariffe

1. Per la determinazione delle tariffe da effettuarsi con provvedimento del Consiglio Provinciale, si deve aver riguardo:

- a) alle soggezioni che derivano alle strade o alle aree pubbliche e quindi al sacrificio imposto alla collettività;
- b) al valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di esecuzione.

2. Le tariffe sono adottate entro lo stesso termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 31 dicembre ed entrano in vigore a decorrere dal termine previsto dalle disposizioni vigenti.

3. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

4. Nell' **Al.** 4 è riportato l'elenco delle tariffe relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 44

Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie previste dagli articoli 40, 41 e 42, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione con fascia oraria unica, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

- a) Occupazioni di suolo provinciale: tariffa intera;
- b) Occupazioni di suolo provinciale di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30 per cento;
- c) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo;
- d) Occupazioni con tende e simili: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 70 per cento.

3. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è ridotta del 30 per cento.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è

ridotta dell'80 per cento.

8. La tariffa minima non può essere, comunque, inferiore a € 0,07 giornaliera al metro quadrato o lineare.

Art. 45

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione patrimoniale a carico dell'utente commisurata alla superficie occupata e all'uso.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico iniziate nel corso dell'anno, il canone viene ridotto proporzionalmente per frazione d'anno. Per quanto attiene alle concessioni che cessano nel corso dell'anno esse non producono alcun rimborso del canone relativo all'anno di cessazione, pertanto gli effetti della cessazione si produrranno dall'anno successivo.

Art. 46

Accessi carrabili e pedonali: criteri di determinazione della superficie, facoltà liberatoria del canone e rinuncia

1. Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e dalle fasce di pertinenza o di servizio, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. L'autorizzazione per la realizzazione di nuovi accessi, per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, deve essere subordinata alla sicurezza e alla fluidità della circolazione in modo da consentire la più ampia visibilità della zona di accesso. A tal fine, nel provvedimento autorizzatorio, la Provincia si riserva la facoltà di prescrivere la realizzazione di opere da costruirsi con materiali di adeguate caratteristiche e da mantenersi in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque nella sede stradale. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata.

3. Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intesi a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, con una apertura inferiore a cm 120, o con dimensione superiore (max cm. 150) che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile. Tali passi sono esenti dal canone.

4. Gli accessi carrabili possono essere individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'Ente. Il segnale, previsto dal C.d.S. (figura II. 78), fornito da questo Ente a titolo oneroso con pagamento del suo costo, indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali. Sulla parte alta del segnale sarà indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso sarà indicato il numero e l'anno del rilascio.

5. La superficie dei passi carrabili e o degli accessi di cantiere da assoggettare al canone, si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.

6. Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei negozi inferiori a 150 cm che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.

7. Indipendentemente da quanto previsto al comma 6, il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi, ancorchè in assenza di opere e manufatti configurabili come occupazioni di suolo, comporta comunque l'applicazione della tariffa per il pagamento del canone.

8. Gli accessi carrabili posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico o coincidenti con opere di pubblica utilità (piste ciclabili, tombamenti per fognature ecc...) non danno luogo ad occupazione e quindi non sono

assoggettabili al canone.

9. Il canone relativo all'occupazione con accessi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare gli accessi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda all'Ente proprietario. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. In caso di revoca si applica l'articolo 19, ultimo comma.

Art. 47

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 48.

2. La Provincia ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando per il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa a carico degli utenti.

Art. 48

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone ai sensi della normativa vigente, è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni della Provincia.

2. Le Aziende sono tenute ad inviare alla Provincia entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il riepilogo del numero delle utenze, ripartite per comuni, su cui è applicato il canone.

3. In ogni caso la misura del canone annuo dovuto alla Provincia da ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai servizi pubblici, non può essere inferiore a € 516,46.

4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31/12 dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie si applica il canone determinato per ogni metro lineare o frazione in relazione alla tariffa minima di cui all'art. 44 comma 8, del presente regolamento ridotto del 70% per 360 giorni, applicando, inoltre, la riduzione dell'85% arrotondando il risultato ad € 0,05 superiori.

6. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

7. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone giornaliero è determinato applicando la tariffa minima di cui all'Articolo 44, comma 2, punto c), per i metri lineari o frazione di occupazione.

Art. 49

Distributori di tabacchi. Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuto un canone annuale.

Art. 50
Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di pubblica sicurezza, assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate da privati per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j) gli immobili per i quali si è provveduto all'affrancamento della tassa di occupazione ovvero del canone.

2. E' prevista, inoltre, una agevolazione per gli accessi ai fondi agricoli, per gli accessi ai fondi agricoli con annessi gestiti da coltivatori diretti, per i quali il canone è fissato nella misura del 50% rispetto a quanto previsto per gli accessi ordinari.

Art. 51
Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 38 del **Reg.Prov.** devono versare alla Provincia il canone di occupazione contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di concessione. Il versamento va effettuato utilizzando i bollettini di c/c postale a disposizione degli utenti presso l'ufficio concessioni dell'Ente o presso gli uffici postali. Sul bollettino di c/c postale devono essere riportati gli elementi identificativi dell'utente, gli estremi dell'atto di concessione o di autorizzazione, l'importo complessivamente dovuto.

2. Per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del canone, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile mediante

versamento su conte corrente postale intestato alla Provincia di Rieti – COSAP – Servizio Tesoreria.

3. Anche per le occupazioni di cui all'art. 47 il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato con le modalità di cui al comma 1.

5. Il canone, se di importo superiore a € 250,00, può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, esclusa la prima annualità che dovrà essere versata in unica soluzione. Il pagamento rateale è escluso per le occupazioni di cui agli artt. 47/48 del presente Regolamento.

Art. 52

Rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'Art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 446 del 15/12/97. Le contestazioni riguardanti sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento del canone sono effettuate entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata effettuata, a quella in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata e/o il pagamento del canone eseguito..

2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza all'Ente il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'Ente provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. Nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone l'Amministrazione trasmette, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a spese del debitore, diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto. Decorso infruttuosamente il termine si procederà alla riscossione coattiva.

4. Sia le procedure di sollecito, sia quelle di riscossione coattiva possono essere temporaneamente sospese in seguito ad istanza del debitore, il quale chieda la revisione dei presupposti che hanno dato luogo alla richiesta di pagamento o il rateizzo del debito o lo sgravio totale o parziale del medesimo. Le procedure possono essere pure temporaneamente sospese anche in presenza di un contenzioso legale in corso, in attesa della pronuncia di merito.

Art. 53

Sanzioni

1. Per l'omesso o insufficiente versamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari all'ammontare del canone non versato o del maggior canone dovuto.

2. Per il tardivo versamento rispetto alla data di scadenza stabilita nell'Art. 51, commi 1, 2 e 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:

2. fino a 30 giorni: sanzione del 10%;
3. da 31 giorni a 60 giorni sanzione del 20%;
4. da 61 giorni a 90 giorni sanzione del 40%;
5. da 91 giorni a 120 giorni sanzione del 60%;
6. oltre i 121 giorni dalla scadenza il versamento si considera omesso con sanzione pari al 100%

3. In caso di occupazione abusiva o di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o concessione si applica una sanzione pari al canone non versato.

4. Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

5. Qualora l'utente provveda spontaneamente a regolarizzare, mediante apposita domanda di adesione, le occupazioni di fatto intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone con le modalità di cui all'Art. 51, si fa luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al cinquanta per cento dell'ammontare del canone dovuto salvo il recupero triennale del canone stesso, oltre l'anno in corso qualora dovuto secondo quanto stabilito dall'Art. 52, comma 1 del presente regolamento. Successivamente alla presentazione della domanda di adesione si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Art. 54

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto alla unità organizzativa competente in relazione al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, esercita ogni attività organizzativa e gestionale, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. E' fatta salva la facoltà dello stesso, in conformità alla normativa vigente, di assegnare i singoli procedimenti ad altro dipendente addetto alla unità organizzativa.

CAPO III

Canone di concessione sull'installazione in aree provinciali di impianti pubblicitari

Art. 55

Canone di occupazione per impianti pubblicitari

1. Il canone di occupazione sull'installazione di impianti pubblicitari si applica, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, su: cartelli, insegne, striscioni, manifesti, ecc. i cui messaggi hanno finalità commerciale. Il canone è dovuto per l'installazione dello strumento pubblicitario in aree del patrimonio indisponibile o del demanio.

Art. 56

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di autorizzazione di installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari per fini commerciali in relazione quindi ad espressioni pubblicitarie che per il loro contenuto consentano all'utente di ottenere un concreto beneficio economico.

Art. 57

Tariffe canone di concessione

1. Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare. Esso è pari a € 60,00 annue fino ad occupazioni di metri 1,30 per ciascun mezzo pubblicitario installato su strade di seconda categoria, e pari ad €. 100,00 per occupazioni superiori a metri 1,30 per ciascun mezzo pubblicitario su strade di seconda

categoria.

2. Per le installazioni temporanee la suddetta tariffa è ridotta al 10 per cento per ogni mese o frazione.

Art. 58 **Versamento**

1. Al versamento si provvede con le modalità e i termini indicati nell'Art. 51.

Art. 59 **Variazione canone annuale**

1. Le variazioni tariffarie sono approvate dall'Amministrazione Provinciale sulla base dei criteri indicati all'Art. 43.

Art. 60 **Esclusione**

1. Sono escluse dall'applicazione del canone le installazioni di impianti necessari a fornire informazioni di pubblica utilità.

CAPO IV - Norme finali e transitorie

Art. 61 **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel **Reg.Prov.** si rimanda alla normativa prevista dal Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e all'Art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito dall'apposita regolamentazione della Provincia.

3. I titolari delle concessioni e/o autorizzazioni si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dalla Provincia.

Art. 62 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Art. 63 **Abrogazione del precedente regolamento**

1. E' abrogato il "Regolamento" approvato con deliberazione consiliare n.61 del 30.12.1994 e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il presente **Regolamento Provinciale.**

Art. 64
Allegati

1. Si approvano, come parte integrante al presente regolamento, gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 65
Variazioni allegati tecnici

1. Le disposizioni contenute negli allegati tecnici 1 e 2, in quanto aventi carattere vincolato alla normativa, ovvero di mera discrezionalità tecnica, possono essere modificate con atto del dirigente competente in relazione alla materia.

ALLEGATO 1 : MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

N. 1.1 La posa di servizi sotterranei longitudinali (parallelismi) sarà di norma realizzata fuori della carreggiata stradale e dei relativi elementi marginali, salvo casi eccezionali dipendenti da comprovate esigenze tecniche, da valutarsi di volta in volta tra le parti rappresentate da tecnici di livello paritetico.

1.2 Qualora sia autorizzato lo scavo longitudinale sul piano viabile, il taglio della pavimentazione stradale essere sempre eseguito con idonea attrezzatura (disco diamantato, fresa, demolitore con utensile a taglio, ecc.).

1.3 La profondità dello scavo non potrà essere inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile, il riempimento dello stesso ed il ripristino della pavimentazione dovranno essere eseguiti nei modi stabiliti dal successivo n. 3.

1.4 Gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio rotondo del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti.

N. 2.1 Gli attraversamenti sotterranei trasversali delle strade saranno eseguiti, di norma, mediante trivellazione. Solo in casi particolari, dovuti a comprovata esigenza tecnica, sarà consentito di eseguire l'attraversamento a "cielo aperto" con conseguente rottura della strada mediante il taglio della pavimentazione esclusivamente con motosega. In tal caso lo scavo, di profondità non inferiore a cm 100 rispetto al piano viabile, dovrà essere eseguito metà strada per volta onde assicurare la continuità del traffico nella restante metà strada; di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne.

2.2 Sia negli scavi longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con le modalità di cui al punto 1.2 deve avere una larghezza di almeno cm 20 (10+10) superiore a quella prevista per lo scavo, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature. La profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione.

2.3 L'attraversamento trasversale mediante trivellazione deve essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione, il cui estradosso superiore dovrà avere una profondità minima di cm 100 rispetto al piano viabile.

2.4 La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml. 1 (uno oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm 30 (trenta) rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.

2.5 I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati di norma al di fuori della proprietà provinciale.

2.6 Il ripristino delle pertinenze stradali eventualmente manomesse dovrà essere effettuato dal concessionario a proprie cure e spese, secondo le disposizioni impartite dal competente Settore della Provincia.

N. 3.1 Il riempimento degli scavi effettuati sul piano stradale per qualsiasi opera autorizzata, dovrà essere eseguito con sabbia, per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del tubo o cavo, se ed in quanto ritenuta opportuna, che comunque non dovrà superare lo spessore di cm 10-20 sopra l'estradosso del tubo; la restante parte interamente in calcestruzzo magro, dosato a Kg 100 di cemento per mc di impasto fino ad una quota inferiore di cm 10 rispetto al piano viabile.

3.2 Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito, dopo la chiusura degli scavi, mediante la posa in

opera di conglomerato bituminoso semichiuso (binder), di spessore compattato non inferiore a cm 10 (dieci), ben raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con mano di emulsione e sabbia.

3.3 In un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, su disposizioni della Provincia la ripresa definitiva del manto bitumato, negli scavi longitudinali, dovrà essere effettuata nel modo seguente:

a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo scavo, la cui larghezza stabilita dai tecnici della Provincia al momento del ripristino, sulla base dell'effettiva entità cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione. La fresatura dovrà avere una profondità di cm.5 rispetto alla quota della pavimentazione esistente;

b) pulizia della superficie fresata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;

c) formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con vibrofinitrice ed eseguito a perfetta regola d'arte in modo che sia perfettamente raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la sagoma originale della strada;

d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia.

3.4 Fuori dei centri abitati (se non esistono problemi di quote) in alternativa alla fresatura, la Provincia potrà richiedere la esecuzione di un tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, dello spessore finito di cm. 3 per tutta la larghezza della carreggiata e per la lunghezza interessata dallo scavo.

3.5 Qualora, sulla base degli accordi intercorsi inseriti nella convenzione prevista dall'art. 67, comma 5, del **Reg.C.S.** il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro, venga eseguito dalla Provincia direttamente, o tramite un'impresa incaricata dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato, e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristini male eseguiti, sarà applicato quanto previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5 del **Regolamento Provinciale**.

N. 4.1 Negli attraversamenti trasversali, eseguiti a cielo aperto, il riempimento dovrà essere eseguito come previsto al precedente art. 3). Per il ripristino della pavimentazione dovrà essere adottata la seguente tecnica esecutiva:

a) ripristino provvisorio del piano stradale eseguito mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm 10 perfettamente rullato e raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di emulsione e sabbia;

b) ad assestamento avvenuto, nei termini stabiliti dalla Provincia la ripresa definitiva del manto stradale dovrà essere eseguita la fresatura del tratto interessato per una larghezza minima di m 5,00 (m2,50+2,50 misurati sull'interasse dello scavo) per tutta la lunghezza dell'attraversamento e successiva posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo chiuso, accuratamente rullato, dello spessore necessario per ottenere un raccordo perfettamente livellato con la pavimentazione circostante; l'intervento dovrà essere ultimato con mano di sigillo di emulsione e sabbia. Nei casi in cui vi siano più attraversamenti contigui, la Provincia può richiedere che il ripristino definitivo venga eseguito con una ripresa in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, a tutta sezione, per l'intero tratto interessato.

N. 5.1 Per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In ogni caso il concessionario tenuto ad installare un'adeguata segnaletica permanente, fino

al ripristino definitivo.

N. 6.1 Il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale.

6.2 Qualora lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto al precedente n. 3.1, sostituendo il binder con misto stabilizzato.

6.3 Qualora lo scavo venga effettuato in cunetta, ovvero non vi sia distinzione fra banchina e cunetta, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto al precedente n.3.1, sostituendo il binder con calcestruzzo armato di spessore minimo di 15 cm conformato in modo da impedire infiltrazioni di acqua facilitare il deflusso della stessa ed il mantenimento della cunetta.

6.4 Qualora il fianco della carreggiata stradale nell'arco di due anni dall' esecuzione degli scavi eseguiti in banchina, dovesse subire dei cedimenti di richiamo, il concessionario sarà tenuto ad effettuare un ricarico del medesimo, in conglomerato bituminoso chiuso steso con vibrofinitrice, per la lunghezza interessata e per la larghezza che la Provincia riterrà necessaria, sigillato con una mano di emulsione e sabbia.

N. 7.1 Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori (direttore tecnico dell'impresa).

N. 8.1 Gli attraversamenti, in coincidenza con manufatti, saranno attuati previ accordi da prendersi di volta in volta fra le parti.

8.2 Le opere di muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi, verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.

N.9.1 Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.

N. 10.1 Verificandosi danni a terzi durante o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere di cui alla presente convenzione, la Provincia ne sarà sollevata ed indenne.

10.2 Il concessionario resterà comunque sempre responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza ed eventuale rimozione delle opere concesse, restando completamente sollevata la Provincia nonché i suoi funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.

ALLEGATO 2 : AUTORIZZAZIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

N. 1. Impianti di distribuzione di carburanti

1. Per i nuovi impianti su strade di tipo C in pianura, obbligatoria la costruzione di una corsia di accelerazione di almeno ml. 50 (cinquanta) e decelerazione di almeno ml. 30 (trenta), da ricavare utilizzando eventualmente anche la parte di fosso di proprietà della Provincia. Tali minimi dovranno essere rispettivamente di almeno ml. 70 (settanta) e 50 (cinquanta) per i nuovi impianti interessanti varianti realizzate dopo l'entrata in vigore del **Regolamento Provinciale**.
2. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di ml. 100 (cento) e di ml. 3 (tre) misurati rispettivamente lungo il bordo della carreggiata della strada provinciale e lungo la normale a questo in corrispondenza dell'accesso più sfavorevole.
3. Tale triangolo può essere ridotto fino ad un minimo di ml. 15 x 3 (quindici per tre), nel caso in cui gli impianti ricadono entro centri abitati regolarmente segnalati e fino ad un minimo di ml. 40 x 3 (quaranta per tre) nel caso in cui ricadono su strade collinari o di montagna.
4. Le riduzioni del triangolo di visibilità devono essere determinate, sulla base di motivato parere, in relazione alla velocità massima tenuta normalmente dai veicoli in transito nella strada provinciale, onde tutelate la sicurezza del traffico pubblico e garantire manovre sicure di accesso all'impianto e di uscita da esso.
5. E' assolutamente vietato per gli impianti di distribuzione carburanti avere contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.
6. La pendenza massima sulle strade provinciali nel tratto immediatamente precedente e seguente l'impianto non può superare il 5%.
7. Non possono essere installati impianti lungo le curve orizzontali di raggio inferiore a m 400 (quattrocento). Tale limite sarà di m 200 (duecento) su strade collinari o di montagna e di m 600 (seicento) per le strade di tipo C. In presenza di curve con raggi inferiori a quelli su riportati per le varie tipologie di strade, la distanza fra i punti di tangenza della curva e l'accesso più prossimo del distributore, non essere inferiore a ml. 100, misurati dagli estremi vicini.
8. La distanza minima da tenersi fra gli accessi degli impianti da incroci, biforcazioni o diramazioni, comprese le piste di accelerazione e decelerazione per le intersezioni canalizzate, dossi e passaggi a livello non essere inferiore a quella prevista per gli accessi di cui all'art. 24 del **Regolamento Provinciale**.
9. La distanza minima degli impianti da accessi privati di rilevante importanza non potrà essere inferiore a ml.100 (cento), misurati dagli estremi degli accessi più vicini.
10. La distanza minima da piazzole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto non potrà essere inferiore a ml. 50 (cinquanta) misurati dall'estremo più vicino della piazzola di sosta, o, in assenza di questa, dall'asse della fermata. Non si conto, salvo casi particolari di interferenza nell'esercizio, delle piazzole o delle fermate ubicate sul lato opposto dell'impianto.
11. Nel caso in cui gli impianti ricadono entro centri abitati, regolarmente segnalati, le distanze minime stabilite nei commi precedenti possono essere ridotte fino a m 15 (quindici), mentre non sono prescritte limitazioni per impianti in corrispondenza di curve orizzontali. In ogni caso, in sede di istruttoria,

potranno venire prescritte soluzioni, ubicazioni o distanze minime a tutela della sicurezza del transito.

12. Nel caso in cui gli impianti ricadono su strade collinari o di montagna, le distanze minime stabilite nei commi precedenti possono essere ridotte fino a ml.50 (cinquanta) in relazione alla velocità massima tenuta normalmente dai veicoli in transito sulla strada provinciale.

13. Quando non sia diversamente stabilito dai Regolamenti edilizi locali consentita l'installazione, nell'ambito del piazzale, di una adeguata pensilina prefabbricata ed amovibile a copertura dell'area destinata agli erogatori di carburante, purchè l'intera struttura non superi, in proiezione orizzontale, il ciglio - lato distributore - dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

14. La ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti autorizzata ad esporre nell'ambito del medesimo la sola insegna (anche luminosa) con il nominativo della Società e con eventuali altre diciture, non pubblicitarie, di dimensioni ridotte, posta su un palo infisso verticalmente nell'aiuola spartitraffico, non sporgente da esso verso la strada. Qualora l'insegna dei protenda a bandiera su aree carreggiabili laterali alla strada ed alle banchine dovrà avere un'altezza su tali aree non inferiore a mt 5.50 (cinque e cinquanta).

15. Lungo le strade extraurbane le insegna luminose non potranno essere abbaglianti né a luce intermittente.

16. L'uso del colore rosso dovrà essere limitato esclusivamente alla riproduzione dell'insegna ufficiale della Società, che non potrà superare comunque 1/5 (un quinto) dell'intera superficie dell'insegna e non dovrà essere luminoso.

17. I fabbricati ad uso servizio dovranno essere tenuti alla distanza del confine prevista dalla normativa vigente.

N. 2. Impianti di distribuzione carburanti senza gasolio

1. Tali impianti devono sorgere su un piazzale, di adeguata profondità, avente un fronte lungo la strada provinciale della lunghezza compresa fra m 25,00 (venti cinque) e 30,00 (trenta).

2. Gli accessi sulla strada provinciale, in numero tassativo di due, dovranno avere una larghezza compresa fra m. 7.50 (sette e cinquanta) e 10,00 (dieci) cadauno, intervallati da aiuola spartitraffico della lunghezza di almeno ml. 10 (dieci) misurata lungo il fronte stradale.

3. Lo spartitraffico, costruito in ogni caso all'esterno della proprietà provinciale, dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 (uno), dovrà essere delimitato da un cordolo rialzato la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra cm 15 (quindici) e 20 (venti), con bordo opportunamente arrotondato. Il ciglio verso strada dovrà distare, di norma, non meno di m 2,00 (due) dal bordo della carreggiata stradale.

4. La distanza minima degli erogatori dell'aiuola spartitraffico non dovrà essere inferiore a m 6,00 (sei).

5. Le cisterne di contenimento non potranno essere interrato a distanza inferiore a m 5,00 (cinque) dal confine stradale, fatte salve diverse disposizioni emanate dalla autorità competenti in materia.

N. 3. Impianti di distribuzione carburanti con gasolio

1. In questa categoria rientrano anche le stazioni di rifornimento aventi anche o solamente erogatori G.P.L. .

2. Tali impianti devono sorgere su un piazzale, di adeguata profondità, avente un fronte lungo la strada provinciale non inferiore a m 60 (sessanta).

3. Gli accessi sulla strada provinciale, in numero tassativo di due, dovranno avere una larghezza non inferiore a m 15,00 (quindici) cadauno, intervallati da aiuola spartitraffico della lunghezza di almeno m 30,00 (trenta) misurata lungo il fronte stradale.

4. L'aiuola spartitraffico, eccezion fatta per la lunghezza come sopra stabilito, dovrà avere le caratteristiche ed i requisiti stabiliti per gli impianti senza gasolio. Ugualmente la distanza minima degli erogatori e delle cisterne la stessa già fissata per gli impianti senza gasolio.

5. Per le sole autorizzazioni al potenziamento di impianti con distributori di gasolio per sole autovetture, nelle zone montane e nei centri abitati sono ammesse le seguenti deroghe:

a) è consentita l'installazione di 1 (uno) distributore a singola o doppia erogazione di gasolio per sole autovetture, in aggiunta o in sostituzione di altro erogatore esistente, negli impianti di distribuzione carburanti aventi un fronte sulla strada provinciale di almeno m 25,00 (venticinque) e ricadenti nelle traverse interne di abitati formalmente delimitate, e nelle zone montane ove non è possibile, per ragioni geografiche, aumentare il fronte;

b) tali impianti dovranno risultare conformi alla vigente normativa, specie per quanto riguarda le distanze di sicurezza da punti singolari delle strade;

c) l'accesso a tali impianti dovrà essere debitamente segnalato al fine di preavvisare, in tempo utile, i veicoli non ammessi (autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus e simili). Il presegnale da utilizzare su ambo gli accessi, e preferibilmente ripetuto nell'opposta corsia di marcia, costituito da un pannello delle dimensioni di cm 60 x 120 (sessanta per centoventi) in cui sono compresi il segnale n. 4 della C.M. Ministero LL.PP. 3.3.1963 n. 353, posta in alto, e il successivo segnale n. 5, posto in basso e sbarrato triangolarmente da una striscia rossa. Il pannello colori blu e bianco e, ove richiesto, riflettORIZZATO. Inoltre, vi sarà il "DIVIETO DI ACCESSO" regolamentare;

d) è fatto divieto di potenziare con distributori di gasolio gli impianti che consentono il rifornimento di carburante ai veicoli direttamente sulla carreggiata di marcia;

e) per zone montane sono intese quelle: strade di pianura tutte le altre; strade interne a centri abitati, quelle delimitate dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del N.C.S..

N. 4. Impianti di distribuzione carburanti esistenti

1. Allo scadere della concessione, ogni distributore di carburante dovrà adeguarsi alle norme previste dal **Regolamento Provinciale**, fatta eccezione per i distributori aventi requisiti di utilità sociale, a tale scopo individuati con deliberazione del Consiglio Provinciale, per il rinnovo delle concessioni dei quali potranno essere autorizzate deroghe specifiche.

ALLEGATO 3 : DIRITTI, ONERI, SPESE DI ISTRUTTORIA, ECC.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e concessioni previste dal Reg.Prov. dovrà essere effettuato un versamento, a favore della Provincia, di:

€ **20,00** per diritti fissi, rimborsi, ecc.;

€ **45,00** per spese di sopralluogo;

che dovrà essere effettuato sull'apposito conto corrente postale n. **15300023** intestato alla Provincia.

Gli importi aggiornati decorrono dal 1 gennaio 2014.

ALLEGATO 4 – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TABELLA DELLE TARIFFE

4.1 OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 44)

TARIFFA GIORNALIERA AL METRO QUADRO O LINEARE

Gli importi della presente tabella sono espressi in Euro

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata e graduato, nell'ambito delle varie categorie, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime:

a) durata fino a 14 giorni: tariffa intera

b) durata superiore a 14 giorni: tariffa ridotta del 30% (dal primo giorno dell'occupazione);

Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

Suolo provinciale (art. 44, comma 2, lettera a):

- 1' categoria **2,00**
- 2' categoria **1,40**

Suolo non inferiore a 15 giorni (art. 44, comma 2, lettera b):

- 1' categoria **1,40**
- 2' categoria **0,98**

Spazi soprastanti e sottostanti (art. 44, comma 2, lettera c):

- 1' categoria **0,67**
- 2' categoria **0,47**

Con tende e simili (art. 44, comma 2, lettera d):

- 1' categoria **0,60**
- 2' categoria **0,42**

Con autovetture di uso privato (art. 44, comma 5):

- 1' categoria **1,40**
- 2' categoria **0,98**

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (art. 44, comma 4):

- 1' categoria **1,00**
- 2' categoria **0,70**

Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 44, comma 4):

- 2. 1' categoria **0,40**
- 2' categoria **0,28**

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 44, comma 6):

- 1' categoria **1,00**
- 2' categoria **0,70**

Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 44, comma 7):

- 1' categoria **0,40**
- 2' categoria **0,28**

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per la sola parte eccedente i 1.000 metri, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si deve far riferimento a quanto disciplinato dall'art. 41, comma 3.

4.2 OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 45 e 46)

TARIFFA ANNUALE AL METRO QUADRO O LINEARE

Gli importi della presente tabella sono espressi in Euro

Occupazione del suolo provinciale:

- 1' categoria **71,50** - 2' categoria **50,00**

Occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo:

- 1' categoria **16,00** - 2' categoria **12,00**

Occupazione con tende, fisse o retrattili:

- 1' categoria **15,00** - 2' categoria **10,00**

Accessi e passi carrabili ad uso civile abitazione con una sola utenza:

- 1' categoria **28,60** - 2' categoria **20,00**

Accessi e passi carrabili ad uso civile abitazione con due o tre utenze:

- 1' categoria **53,60** - 2' categoria **37,50**

Accessi e passi carrabili ad uso civile abitazione con più di tre utenze:

- 1' categoria **71,50** - 2' categoria **50,00**

Accessi e passi carrabili ad uso commerciale con parcheggio > 100 mq:

- 1' categoria **71,50** - 2' categoria **50,00**

Accessi e passi carrabili ad uso commerciale con parcheggio \leq 100 mq:

- 1' categoria **57,20** - 2' categoria **40,00**

Accessi e passi carrabili ad uso commerciale/industriale:

- 1' categoria **53,60** - 2' categoria **37,50**

Accessi e passi carrabili per accesso distributori di carburanti:

- 1' categoria **12,90** - 2' categoria **9,00**

Accessi a fondi agricoli (art. 50 comma 2):

- 1' categoria **14,30** - 2' categoria **10,00**

Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone (art. 46 comma 9).

Occupazioni con cavi , condutture ecc. (art. 48):

a) Comuni fino a 20.000 abitanti **€ 1,20**

b) Comuni oltre 20.000 abitanti **€ 1,00**

Art. 48, comma 3 **€ 530,41**

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si deve far riferimento a quanto disciplinato dall'art. 41, comma 3.

4.3 OCCUPAZIONE PERMANENTE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART. 48)

Tariffa annuale al metro lineare espressa in Euro

Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 48, comma 5):

- 1' categoria **1,15** - 2' categoria **0,80**

4.4 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART. 48)

Tariffa giornaliera al metro lineare espressa in Euro

Occupazione sottosuolo e soprassuolo (art. 48, comma 7):

- 1' categoria **0,67** - 2' categoria **0,47**

4.5 DISTRIBUTORI DI TABACCHI (ART. 49)

Canone annuale espresso in Euro

Occupazione del suolo o soprassuolo (art. 49, comma 1):

- 1' categoria **25,70** - 2' categoria **18,00**

ALLEGATO 5 : CANONE MEZZI PUBBLICITARI

Mezzi pubblicitari con occupazioni **fino a 1,30** metri lineari (art. 57):

- 1' categoria **85,80** - 2' categoria **60,00**

Mezzi pubblicitari con occupazioni **superiori a 1,30** metri lineari (art. 57):

- 1' categoria **143,00** - 2' categoria **100,00**

Installazioni temporanee di mezzi pubblicitari riduzione al 10% per ogni mese o frazione.

ALLEGATO 6 : CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del **Regolamento Provinciale** sono classificate, in via provvisoria, in attesa delle norme di classificazione di cui all'art.13, comma 4, del **N.C.S.** e dell'art.2, comma 5, del **Reg.C.S.**, come da Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 01/03/1999:

1) Strade Provinciali di tipo F: TUTTE

ALL. 7: SANZIONI PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Le sanzioni relative alla violazione del presente regolamento sono quelle previste dal codice della strada e dalla normativa vigente in materia.